

LE RESPONSABILITA' NEL TRASPORTO DI MERCI PERICOLOSE SU STRADA (A.D.R.)

Dott. Gabriele Scibilia



SOGGETTI INTERESSATI

1° livello

- S P E D I T O R E

- T R A S P O R T A T O R E

SOGGETTI INTERESSATI

2° livello

- *Destinatario*
- *Caricatore*
- *Imballatore*
- *Riempitore*
- *Gestore di un contenitore - cisterna o di una cisterna mobile*

A.D.R. edizione 2005

Direttiva 2004/111/CE

**OBBLIGHI DI SICUREZZA
DEGLI OPERATORI**



1.4.1 Misure generali di sicurezza

1.4.1.1 Gli operatori del trasporto di merci pericolose **devono prendere le appropriate misure**, in relazione alla natura e dimensione dei pericoli prevedibili, al fine di evitare danneggiamenti o ferite e, se del caso, di minimizzare i loro effetti. Essi **devono**, in ogni caso, **rispettare le disposizioni dell'ADR** per quanto li concerne.

1.4.1 Misure generali di sicurezza (segue)

Le disposizioni di cui a 1.2.1, 1.4.2 e 1.4.3 relative alle definizioni degli operatori e dei loro rispettivi obblighi non devono modificare **le disposizioni di diritto nazionale** concernenti le conseguenze giuridiche (penalità, responsabilità, ecc.) derivanti dal fatto che l'operatore in questione è, per esempio, una persona morale, una persona fisica, una persona che lavora in proprio, un datore di lavoro o un dipendente.

1.4.2.1 Speditore

1.4.2.1.1 Lo speditore di merci pericolose ha l'obbligo di presentare al trasporto una spedizione conforme alle disposizioni dell'ADR. Nell'ambito del 1.4.1 deve in particolare:

- **a)** assicurarsi che le merci pericolose siano **classificate e autorizzate** al trasporto conformemente all'ADR;
- **b)** **fornire** al trasportatore **informazioni** e dati, e, se necessario, i **documenti di trasporto** e i documenti di accompagnamento richiesti (autorizzazioni, approvazioni, notifiche, certificati, ecc.);

1.4.2.1 Speditore (segue)

- **c)** utilizzare soltanto imballaggi, grandi imballaggi, grandi recipienti per il trasporto alla rinfusa (GIR) e cisterne (veicoli-cisterna, cisterne smontabili, veicoli-batteria, cisterne mobili, contenitori-cisterna e CGEM) **approvati e adatti al trasporto** delle materie in questione e recanti i **marchi** prescritti dall'ADR;
- **d)** osservare le disposizioni sul modo di inoltro e sulle **restrizioni di spedizione**;

1.4.2.1 *Speditore (segue)*

- **e)** assicurare che anche le cisterne vuote non ripulite e non degassificate (veicoli-cisterna, cisterne smontabili, veicoli-batteria, CGEM, cisterne mobili e contenitori-cisterna), o i veicoli, grandi contenitori e piccoli contenitori per il trasporto alla rinfusa vuoti, non ripuliti, siano **marcati ed etichettati** in maniera conforme e che le cisterne vuote, non ripulite, siano **chiuse** e presentino le stesse **garanzie di tenuta** di quando erano piene;

1.4.2.1 *Speditore (segue)*

1.4.2.1.2 Nel caso in cui lo speditore faccia ricorso ai servizi d'altri operatori (imballatore, caricatore, riempitore, ecc.), deve prendere **le appropriate misure** affinché sia garantito che la spedizione risponda alle disposizioni dell'ADR. Egli può tuttavia, nel caso del 1.4.2.1.1 a), b), c) ed e), **confidare sulle informazioni** e sui dati che gli sono stati messi a disposizione dagli altri operatori.

1.4.2.2 *Trasportatore*

Nell'ambito del 1.4.1, se del caso, il trasportatore, deve in particolare:

- **a)** verificare che le merci pericolose da trasportare siano **autorizzate** al trasporto conformemente all'ADR;
- **b)** assicurarsi che la **documentazione prescritta** si trovi a **bordo** dell'unità di trasporto;
- **c)** assicurarsi visivamente che i veicoli e il carico **non presentino difetti manifesti**, perdite o fessure, mancanze di equipaggiamenti, ecc.;

1.4.2.2 *Trasportatore (segue)*

- d) assicurarsi che la **data** della prossima **prova** per i veicoli cisterna, veicoli-batteria, cisterne smontabili, CGEM, cisterne mobili e contenitori-cisterna non sia stata superata;
- e) verificare che i veicoli non siano **sovraccaricati**;
- f) assicurarsi che siano apposte **le etichette** e **le segnalazioni** prescritte per i veicoli;

1.4.2.2 *Trasportatore (segue)*

- g) assicurarsi che gli **equipaggiamenti** prescritti nelle consegne scritte per il conducente si trovino a bordo del veicolo.

Ciò deve essere fatto, se del caso, sulla base dei documenti di trasporto e dei documenti d'accompagnamento, mediante un esame visivo del veicolo o dei contenitori e, se del caso, del carico.

1.4.2.2 *Trasportatore (segue)*

1.4.2.2.2 Il trasportatore può tuttavia, nel caso del 1.4.2.2.1 a), b), e) ed f), **confidare sulle informazioni e sui dati** che gli sono stati messi a disposizione dagli altri operatori.

1.4.2.2.3 Se il trasportatore constata, secondo 1.4.2.2.1, **un'infrazione** alle disposizioni dell'ADR non deve inoltrare la spedizione fino alla sua messa in conformità.

1.4.2.3

Destinatario

Il destinatario ha l'obbligo di **non differire** senza motivi imperativi, l'accettazione della merce e di verificare, dopo lo scarico, che le disposizioni dell'ADR che a lui si riferiscono siano rispettate.

Nell'ambito del 1.4.1, egli deve in particolare:

- a) effettuare nei casi previsti dall'ADR la **pulizia** e la prescritta decontaminazione dei **veicoli e dei contenitori**;
- b) assicurarsi che i contenitori, una volta interamente scaricati, puliti, degassificati e decontaminati, **non** portino più le **segnalazioni** di pericolo prescritte al capitolo 5.3.

1.4.2.3 *Destinatario (segue)*

- 1.4.2.3.2 Nel caso in cui il destinatario faccia ricorso ai servizi di altri operatori (scaricatore, pulitore, stazione di decontaminazione, ecc.), deve prendere le misure appropriate affinché sia garantito che le **disposizioni dell'ADR sono rispettate**.
- 1.4.2.3.3 Se queste verifiche evidenziano un'infrazione alle disposizioni dell'ADR, il destinatario potrà restituire il contenitore al trasportatore **solo dopo la sua messa in conformità**.

1.4.3.1 Caricatore

Nell'ambito del 1.4.1, il caricatore ha in particolare i seguenti obblighi:

- a) consegnare al trasportatore merci pericolose **solo se** queste sono **autorizzate** al trasporto conformemente all'ADR;
- b) **verificare**, durante la consegna al trasporto di merci pericolose imballate o di imballaggi vuoti non ripuliti, **se l'imballaggio è danneggiato**. Egli non deve presentare al trasporto un collo il cui imballaggio è danneggiato,..... se non quando il danno è stato riparato; **ciò vale anche per gli imballaggi vuoti non ripuliti;**

1.4.3.1 Caricatore (segue)

- c) osservare le condizioni relative al **carico** e alla **movimentazione** quando carica merci pericolose in un veicolo, in un grande contenitore o in un piccolo contenitore;
- d) osservare le disposizioni relative alle **segnalazioni di pericolo** conformemente al capitolo 5.3, dopo aver caricato merci pericolose in un contenitore;

1.4.3.1 Caricatore (segue)

- e) osservare, quando carica i colli, i divieti di carico in comune, tenendo conto delle merci pericolose già presenti nel veicolo o nel grande contenitore, come pure le disposizioni concernenti la separazione dalle derrate alimentari, da altri oggetti di consumo o da alimenti per animali.

1.4.3.1.2 Il caricatore può tuttavia, nel caso del 1.4.3.1.1 a), d) ed e), **confidare sulle informazioni e sui dati** che gli siano stati messi a disposizione dagli altri operatori.

1.4.3.2

Imballatore

Nell'ambito del 1.4.1, l'imballatore deve in particolare osservare:

- a) le disposizioni relative alle condizioni d'imballaggio, alle condizioni d'imballaggio in comune; e
- b) quando prepara i colli ai fini del trasporto, le disposizioni concernenti i marchi e le etichette di pericolo sui colli.

1.4.3.2 *Riempitore*

Nell'ambito del 1.4.1, il riempitore ha in particolare i seguenti obblighi:

- a) assicurarsi prima del riempimento delle cisterne che queste ed i loro equipaggiamenti siano in **buono stato tecnico**;
- b) assicurarsi che la **data della prossima prova** per i veicoli-cisterna, veicoli-batteria, cisterne smontabili, CGEM, cisterne mobili e contenitori-cisterna non sia stata superata;

1.4.3.2

Riempitore (segue)

- c) riempire le cisterne solo con le merci pericolose **autorizzate** al trasporto in queste cisterne;
- d) rispettare, durante il riempimento della cisterna, le disposizioni relative alle merci pericolose in **compartimenti contigui**;
- e) rispettare, durante il riempimento della cisterna, il **grado di riempimento massimo** ammissibile o la massa massima ammissibile del contenuto per litro di capacità per la materia di riempimento;

1.4.3.2 *Riempitore (segue)*

- e) **verificare**, dopo il riempimento della cisterna, la **tenuta dei dispositivi di chiusura**;
- g) assicurarsi che **nessun residuo** pericoloso della materia di riempimento aderisca **all'esterno delle cisterne** che lui stesso ha riempito;
- h) assicurarsi, quando prepara le merci pericolose ai fini del trasporto, che le prescritte **etichette** e la **segnalazione arancio** siano apposte conformemente alle disposizioni, sulle cisterne, sui veicoli, sui grandi contenitori e sui piccoli contenitori per il trasporto alla rinfusa.

1.4.3.4 Gestore di un contenitore-cisterna o di una cisterna mobile

Nell'ambito del 1.4.1, il gestore di un contenitore-cisterna o di una cisterna mobile deve in particolare:

- a) assicurare l'osservanza delle disposizioni relative alla **costruzione**, all'**equipaggiamento**, alle **prove** e alla **marcatura**;
- b) assicurare che la **manutenzione** dei serbatoi e dei loro equipaggiamenti sia effettuata in modo che garantisca che il contenitore-cisterna o la cisterna mobile, sottoposti alle normali condizioni di esercizio, **rispondano alle disposizioni dell'ADR, fino alla prova successiva**;

1.4.3.4 Gestore di un contenitore-cisterna o di una cisterna mobile (segue)

- c) effettuare un **controllo eccezionale** quando la sicurezza del serbatoio o dei suoi equipaggiamenti può essere compromessa da una **riparazione**, da una **modifica** o da un **incidente**.

CODICE CIVILE

RESPONSABILITA' CIVILE DEGLI OPERATORI

RESPONSABILITA' EXTRACONTRATTUALE



ART. 2043 C.C. : RISARCIMENTO PER FATTO ILLECITO

- Qualunque **fatto doloso o colposo** che cagiona ad altri un **danno ingiusto** obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno

fatto doloso : quando colui che lo ha commesso lo ha voluto e preveduto come conseguenza della sua azione o omissione

fatto colposo : quando non è stato cagionato intenzionalmente ma si è verificato a causa di negligenza, imprudenza o imperizia

ART. 2049 C.C. : RESPONSABILITÀ DEI PADRONI E DEI COMMITTENTI

- I padroni e i committenti sono responsabili per i **danni** arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell'esercizio delle incombenze a cui sono adibiti

*I padroni ed i committenti sono persone che nello svolgere determinate attività si servono di altre persone dirigendole e vigilandone l'operato; si configura **una responsabilità oggettiva per fatto altrui***

ART. 2050 C.C. : RESPONSABILITÀ PER L'ESERCIZIO DI ATTIVITA' PERICOLOSE

- Chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di un'attività pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno.

ART.2050 C.C.: RESPONSABILITÀ PER L'ESERCIZIO DI ATTIVITA' PERICOLOSE

La presunzione di responsabilità è a carico dell'esercente l'attività pericolosa che ha l'onere di dimostrare l'adozione di tutte le misure idonee ad evitare il danno.

Il non aver commesso nessuna violazione delle norme di legge non è sufficiente ad esentare l'esercente dalla responsabilità contemplata dall'art. 2050.

E' comunque indispensabile accertare l'esistenza di un nesso causale tra attività pericolosa ed evento dannoso.

ART. 1739 C.C. - OBBLIGHI DELLO SPEDIZIONIERE

- Nella scelta della via, del mezzo e delle modalità di trasporto della merce, lo spedizioniere è tenuto a osservare le **istruzioni del committente** e, in mancanza, a operare secondo il migliore interesse del medesimo.

Salvo che gli sia stato diversamente ordinato e salvi gli usi contrari, lo spedizioniere non ha l'obbligo di provvedere all'assicurazione delle cose spedite.

ART. 1739 C.C. - OBBLIGHI DELLO SPEDIZIONIERE

I premi, gli abbuoni e i vantaggi di tariffa ottenuti dallo spedizioniere devono essere accreditati al committente, salvo patto contrario.

Le merci pericolose non dichiarate come tali viaggiano pertanto a rischio e pericolo dello speditore che con una condotta dolosa o colposa non si è accertato della reale pericolosità delle proprie merci.

TRASPORTO MARITTIMO DI MERCI PERICOLOSE

- **Codice della Navigazione**

TITOLO III - Capo VI: Delle contravvenzioni concernenti le disposizioni sulla sicurezza della navigazione

Art. 1231

(Inosservanza di norme sulla sicurezza della navigazione)

Chiunque non osserva una disposizione di legge o di regolamento ovvero un provvedimento legalmente dato dall'autorità competente in materia di sicurezza della navigazione è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l'arresto fino a tre mesi ovvero con l'ammenda fino a lire quattrocentomila.

CODICE CIVILE

MITTENTE - VETTORE

RESPONSABILITA' CONTRATTUALE



ART. 1683 C.C. : INDICAZIONI E DOCUMENTI CHE DEVONO ESSERE FORNITI AL VETTORE

...omissis...

- Se per l'esecuzione del trasporto occorrono **particolari documenti**, il mittente deve rimetterli al vettore all'atto in cui **consegna** le cose da trasportare.

Sono a carico del mittente i danni che derivano dall'**omissione** o dall'**inesattezza** delle indicazioni o dalla **mancata consegna** o **irregolarità** dei documenti.

ART. 1693 C.C. : RESPONSABILITÀ PER PERDITA E AVARIA

- Il vettore è responsabile della perdita e dell'avaria delle cose consegnategli per il trasporto, dal momento in cui le riceve a quello in cui le riconsegna al destinatario, **se non prova che** la perdita o l'avaria è derivata da caso fortuito, dalla natura o dai vizi delle cose stesse o dal loro imballaggio, o dal fatto del mittente o da quello del destinatario.

Se il vettore accetta le cose da trasportare senza riserve, si presume che le cose stesse non presentino vizi apparenti d'imballaggio.

ART. 1694 C.C.

PRESUNZIONI DI FORTUITO

- Il vettore non è responsabile del danno in quanto prodotto da un evento **non dipendente dalla sua volontà** e da lui non prevedibile, né evitabile.

Spetta comunque al danneggiato provare che l'evento è derivato non da caso fortuito ma da colpa del vettore.

ART. 2087 C.C.

TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO

L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.

CODICE PENALE

RESPONSABILITA' PENALE DEGLI OPERATORI

RESPONSABILITA' INDIRECTA



ART. 40 C.P. RAPPORTO DI CAUSALITA'

Nessuno puo' essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se l'evento dannoso o pericoloso, da cui dipende la esistenza del reato, non e' conseguenza della sua azione od omissione.

Non impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo.

ART. 590 C.P.

LESIONI PERSONALI COLPOSE

- Chiunque cagiona ad altri per colpa una **lesione personale**, è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a lire seicentomila.

Se la lesione è **grave** la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da lire duecentoquarantamila a un milione e duecentomila; se è **gravissima**, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da lire due milioni e quattrocentomila.

ART. 590 C.P.

LESIONI PERSONALI COLPOSE

Se i fatti di cui al precedente capoverso sono commessi con **violazione** delle norme sulla **disciplina della sicurezza stradale** o di quella per la **prevenzione degli infortuni sul lavoro**, la pena per le lesioni **gravi** è della reclusione da due a sei mesi e della multa da lire quattrocentomila a un milione e duecentomila; e la pena per le lesioni **gravissime** è della reclusione da sei mesi a due anni o della multa da lire un milione a due milioni e quattrocentomila.

ART. 590 C.P.

LESIONI PERSONALI COLPOSE

Nel caso di lesioni di più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.

scibilia@flashpointsrl.com

www.flashpointsrl.com

www.orangeproject.it

www.mercipericolose.it



**Orange
Project**